

Emergenza Covid-19: Accesso alle residenze universitarie – Obbligo di esibire il green pass rafforzato o certificazione equivalente. Modifica al Regolamento per le Residenze universitarie.

Proposta di modifica al **Regolamento per le residenze universitarie**.

a) Integrazione dell'**art. 10 Accesso all'alloggio**:

Dopo il comma 5 introdurre nuovo comma 6: *“Lo studente assegnatario al momento della presa in consegna dell'alloggio e ogni qualvolta gli viene richiesto dagli addetti alla portineria, per accedere alla residenza universitaria, deve esibire il green pass rafforzato o certificazione equivalente. Tale obbligo viene meno per coloro che hanno specifiche esenzioni e per coloro che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale”*.

b) Integrazione dell'**art. 32 Sospensione del beneficio posto alloggio**:

Dopo la lettera g del comma 4, introdurre la lettera h: *“mancata esibizione del green pass rafforzato o certificazione equivalente previsto dal comma 6 dell'art. 10 Accesso all'alloggio”*.

Dopo il comma 4 introdurre nuovo comma 5: *“ In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la sospensione del posto alloggio nel caso indicato dalla lettera h viene disposta dal Coordinatore del Servizio Residenze in base alla procedura descritta nell'art. 34 comma 12. In tali casi la durata della sospensione dell'alloggio permane fino a quando lo studente non esibisce il green pass rafforzato o certificazione equivalente oppure documenti di aver avviato il ciclo vaccinale”*.

c) Integrazione dell'**art. 34 Procedimenti disciplinari**:

Dopo il comma 11 introdurre nuovo comma 12: *“Per le fattispecie previste dall'art. 32, comma 4 lett. h), il Coordinatore del Servizio Residenze, dopo aver compiuto le opportune verifiche ed aver riscontrato l'avvenuta violazione della disposizione regolamentare, dispone informata scritta la sospensione del beneficio del posto alloggio”* .

d) Integrazione dell'**art. 38 Norma transitoria**:

Dopo il comma 2 introdurre nuovo comma 3: *“Le proposte di modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. del entreranno in vigore dopo 15 dalla pubblicazione della citata delibera; hanno validità temporanea e resteranno in vigore fino al perdurare dello stato di emergenza salvo proroga disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione”*.